



## COMUNE DI ULASSAI PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. <b>94</b> del <b>16/11/2020</b>	<b>Oggetto:</b> Indirizzi per revoca aggiudicazione affidamento in gestione della struttura ricettiva “Su Marmuri” in località Barigau.
--	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **novembre** alle ore **17:00** nella Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Serra Gian Luigi	Si	
Vicesindaco	Orru' Antonello	Si	
Assessore	Boi Roberto		Si
Assessore	Pilia Alberto	Si	
Assessore	Rossi Paoletta	Si	

Presenti: **4**

Assenti: **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **D.ssa Murgia Maria Chiara**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Ing. Serra Gian Luigi** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATI** i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26.04.2013 con la quale si fornivano direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo per l'adozione degli atti necessari all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento in gestione della struttura ricettiva "Su Marmuri" in località Barigau mediante procedura aperta (art. 55 del D.Lgs n. 163/2006) con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, n. 76 del 09.05.2013 (R.G. n. 193) con la quale è stata indetta procedura per pubblico incanto, con approvazione degli atti di gara, per l'affidamento in gestione della struttura ricettiva "Su Marmuri" in località Barigau;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 107 del 08.07.2013 (R.G. n. 239) con la quale:

- 1) si approvavano i verbali di gara relativi alla procedura aperta per l'affidamento in gestione della struttura ricettiva "Su Marmuri" in località Barigau, risultando corrette le procedure seguite;
- 2) si aggiudicava in via definitiva l'appalto della gestione in oggetto al Proponente Sergio Podda, Via Pier Capponi 28, 09134 Cagliari (CA), risultante l'offerta più vantaggiosa rispetto a quelle ritenute regolari;

### **CONSIDERATO** che:

- il capitolato offriva al gestore una struttura chiavi in mano a costo annuo quasi simbolico: nessun canone per il primo anno, euro 2.000, per il secondo anno, euro 6.000 per il terzo ed euro 10.000 dal terzo fino al termine della concessione novennale, prorogabile per ulteriori sei anni per un massimo di euro 128.000, per tutti i 15 anni di massima durata del rapporto, a fronte di costi per il Comune quantificati in circa euro 250.000 soltanto per il completamento e allestimento della struttura;
- il concessionario era tenuto, oltre al pagamento del canone, solo a garantirne custodia e manutenzione, anche anticipatamente all'effettiva apertura, e, successivamente (secondo lo schema di contratto allegato agli atti di gara), a tenere aperte e funzionanti le strutture per almeno otto mesi all'anno nel periodo dal 1° aprile al 30 novembre compresi;
- non era previsto un espresso termine per la realizzazione degli interventi posti a carico dal Comune ma era semmai previsto che sino a tale momento il concessionario non era tenuto al pagamento di alcun canone (l'aggiudicatario era tenuto alla custodia e all'ordinaria manutenzione e i termini per la corresponsione del canone, di cui all'art. 7, decorrevano dalla data di effettivo inizio dell'attività);
- di contro la Ditta concessionaria era tenuta a garantire la custodia e manutenzione per tutto il periodo necessario al Comune per realizzare gli interventi posti a suo carico;

### **CONSIDERATA** la corrispondenza intercorsa:

- Nota prot. comunale n. 5017 del 01.12.2016 con la quale la concessionaria chiedeva per la stipula del contratto la realizzazione di tutti i lavori atti a rendere operativa la struttura;
- Nota prot. comunale n. 155 del 16.01.2017 di riscontro con la quale si comunicava l'ottenimento dalla RAS di un finanziamento di 2 milioni di euro per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del centro abitato ivi comprese quelle di mitigazione rischio crollo di massi dalla parete a monte della struttura ricettiva;

### **RILEVATO** che:

- il comune si è attivato per la realizzazione degli interventi di sua competenza sulla struttura nell'intento di superare i rilievi ostativi alla realizzazione degli interventi formulati dall'Adis, adottando gli atti indispensabili per ottenere l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica;
- il Responsabile del Servizio Assetto del territorio, in ultimo, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara ha convocato l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto;

**EVIDENZIATO** che il Comune non risulta inadempiente rispetto agli obblighi sullo stesso ricadenti non essendo ad esso imputabile il completamento degli interventi posti a suo carico;

**CONSIDERATO** che il Comune si è più volte dichiarato disponibile alla stipula del contratto convocando l'aggiudicatario per la sottoscrizione anche se tale stipula non avrebbe potuto comportare alcuna deviazione rispetto all'assetto dei reciproci obblighi e pretese emergenti dalla lex specialis della gara, ed in particolare in ordine alla necessità di attendere i tempi della realizzazione degli interventi posti a carico del Comune ai fini dell'inizio dell'attività, senza che da ciò potesse nascere il diritto ad alcun corrispettivo o ristoro e che la concessionaria si sarebbe potuta svincolare dalla propria offerta;

**CONSIDERATO** il notevole lasso di tempo intercorso senza che l'aggiudicatario abbia provveduto alla stipula del contratto e abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, in particolare di custodia dei beni;

**CONSIDERATO** che è intenzione dell'Amministrazione agire in autotutela sulla gara, revocando gli atti per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;

**CONSIDERATO** che:

- in data 06.02.2020, con prot. comunale n. 666, è stata comunicata all'aggiudicatario l'emanazione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento in gestione della struttura ricettiva comunale "Su Marmuri" situata in località Barigau, avvenuta con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 107/2013, in considerazione della mancata stipula del contratto, del sopravvenuto mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell'aggiudicazione e della sopravvenuta perdita di interesse dell'Amministrazione a una tardiva stipulazione;
- la suddetta comunicazione è stata affissa all'albo pretorio online dal 06.02.2020 al 21.02.2020;
- successivamente il Comune, in assenza di ricezione agli indirizzi indicati dalla Ditta per il recapito, ha inviato una ulteriore Nota (prot. comunale n. 4315 dell'08.09.2020) che non risulta ritirata dal destinatario;

**VISTA** la relazione a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio che prevede per la realizzazione dei lavori ulteriori, atti a consentire l'idoneità al funzionamento della struttura, la previsione di un importo di € 514.444,38 che il bilancio comunale non è in grado di sostenere e che comporta un onere eccessivo a carico dell'Ente;

**CONSIDERATO** che sono decorsi 6 mesi senza che l'aggiudicatario abbia provveduto a fornire alcun riscontro;

**VISTO** il capo IV-bis "Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo – Revoca e recesso" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'articolo 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che testualmente dispone: "*Articolo 21-quinquies - Revoca del provvedimento*

*1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta giudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo";*

**VALUTATO** il sopravvenuto mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell'aggiudicazione e la sopravvenuta perdita di interesse dell'Amministrazione a una tardiva stipulazione anche in considerazione del raffronto costi benefici che potrebbero scaturirne in quanto a distanza di un così rilevante lasso di tempo l'evolversi della situazione economica e la diversa programmazione politica, amministrativa e turistica;

**VISTI E ACQUISITI** il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ed il parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., come riportato con specifica attestazione in calce al presente

provvedimento;

**VISTI:**

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;

**UNANIME DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

**DI FORNIRE** indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per la revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento in gestione della struttura ricettiva “Su Marmuri” sita in località Barigau in favore della Ditta Parco dei Tacchi Ogliastra Srl, per causa imputabile alla stessa;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di provvedere.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> Ing. Serra Gian Luigi	<b>Segretario Comunale</b> D.ssa Murgia Maria Chiara
---	---

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio**  
Murgia Maria Chiara

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
CHESSA GIUSEPPINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **16/11/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ulassai**, 17/11/2020

**Segretario Comunale**  
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **17/11/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ulassai**, 17/11/2020

**Segretario Comunale**  
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ulassai**, il \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**  
Murgia Maria Chiara